

## SE CI SEI BATTI UN COLPO!

***Mentre la Corte Costituzionale stronca impietosamente i super-poteri dei sindaci e la bufala della sicurezza urbana, i (pochi) nostalgici della Barbolini-Saia tentano improbabili manovre di rianimazione...del cadavere***

---

È da tempo che i numerosi convegni e simposi sulla (sedicente) riforma della Polizia Locale assomigliano sempre più a delle sedute spiritiche. Non di meno, i due globe-trotters del Grande Inciucio Unificato - i senatori Giuliano Barbolini e Maurizio Saia - continuano a macinare chilometri persistendo nella missione di portare fede e speranza in ogni parte della Penisola circa l'ormai calendarizzata ed imminente approvazione della "loro" (?) legge. Che, poi, la consueta sparata di date e scadenze di tale approvazione suscitò ormai più buonumore che disappunto nei destinatari del Messaggio e negli astanti delle riunioni convegnistiche, non sembra incrinare più di tanto le granitiche certezze dei Padri della Riforma nella sua Immane Vittoria Finale. Del resto, non era proprio il Saia a ricevere, con scarso senso del comico, l'appellativo di Senatore Leone, a premio dell'ardore che profondeva nella battaglia a favore della Novella legislativa? Magari, oggi quell'immagine da iperbolismo epico-guerresco risulta un pò appannata, lasciando il posto alla meno eroica, ma più concreta onomatopea di Ping Pong, vista l'estrema celerità dei suoi transiti dal PdL al FLI e da questo al sito di provenienza, ma la grinta ed il cipiglio sembrano immutati, soprattutto nel negare l'evidenza di fallimenti ormai, persino stagionati e di decessi legislativi che, ad ogni buon conto, hanno fin'ora risparmiato alla Categoria danni difficilmente riparabili.

Danni che, anche alla luce di fatti recenti, si rivelano in tutta la loro gravità, dovendosi considerare come, una volta abrogata la l. 65/86 e divenuta legge dello Stato il Testo (malamente) Unificato Barbolini-Saia & accessori, esso sarebbe rimasto come un macigno assai difficilmente rimuovibile per decenni. Una delle riprove più significative di ciò deriva dalla incisiva pronuncia di illegittimità del nucleo stesso del terzo Pacchetto Sicurezza (l. 125/08) - ovvero, i poteri "normativi" dei Sindaci in materia di sicurezza urbana - operata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 115/2011. Com'è arcinoto, infatti, quelle norme - accompagnate e specificate dal successivo "decreto Maroni" - erano state salutate in qualità dell'attribuzione ai Comuni di autentiche funzioni di polizia cittadina (seppur con il correttivo della "sicurezza urbana" e non della "pubblica sicurezza" vera e propria) che, secondo quanto sostenuto, in buona o mala fede da parte dei suoi fautori, avrebbe impegnato la Polizia Locale, agli ordini dei Capi delle Amministrazioni, in compiti (teoricamente) omologhi agli ordinari poteri esercitati dalle altre Forze dell'ordine.

Ora, a prescindere dal fatto che anche un analfabeta o un ipovedente si sarebbero accorti del contenuto menzognero di simili declamazioni (agenti *ausiliari* di p.s. , con l'arma in dotazione *per difesa personale* che si trasformano improvvisamente in

"rambi"...!), l'entrata in vigore di simili (ed inedite) elevazioni di sindaci a comuni all'autogestione di attività assimilate all'ordine pubblico, si prestava a più o meno facili strumentalizzazioni di quanti (ANCI in testa) prospettassero (falsamente) la "riforma" della Barbolini/ Saia nella veste, altamente migliorativa, di un nuovo status della Polizia Locale, conseguente al ruolo acquisito dai vertici dell'Amministrazione di appartenenza. Da questo punto di vista, addirittura il Pacchetto Sicurezza, imperniato sulla modifica dell'art. 54 T.U.E.L., giungeva a conferire **potestà legislative** ai Sindaci in altrettante materie (divenute) riservate come l'accattonaggio, la prostituzione, ecc., i quali, ben oltre i ristretti confini dei provvedimenti "contingibili e urgenti", potevano dettare disposizioni aventi valore (e forza) di semi-leggi a carattere, per di più permanente.

Tant'è che, nell'immediatezza del varo della 1. 125/08, si erano già levate molte voci critiche avverso quello che mostrava i tratti di un "golpe" legislativo, stante la natura giuridica di **nuove figure di reato** riconosciuta a fattispecie non previste, né disciplinate dalla legge ordinaria, bensì affidate, in funzione di prevenzione e repressione penale, all'esclusivo arbitrio dei Super-Sindaci.

La Consulta, dunque, ha facilmente e rapidamente smantellato l'intero edificio maroniano considerandolo in insanabile contrasto con i principi di Legalità (*nullum crimen sine lege*), di Eguaglianza (abusiva incidenza sui diritti di libertà dei singoli e delle comunità amministrate) e di Riserva di Legge (allo Stato) in materie trascinanti l'ambito istituzionale degli Enti Locali, ossia, in violazione palese degli artt. 3, 23 e 97 della Costituzione. Per diretta consequenzialità, non soltanto è tramontata la (pessima) utopia del Sindaco/Poliziotto/Legislatore - che precipita, nuovamente, nel ruolo subalterno (e un pò servilistico) di "ufficiale del Governo" per tutto ciò che attiene alla sicurezza pubblica - ma la Polizia Locale perde ogni ipotizzabile riconoscimento di forza dell'ordine titolare di prerogative autonome di prevenzione e p.s., rimaste invariabilmente nella dimensione dell'**ausiliarità** alle Polizie statali e quindi, ai Prefetti, Questori e Marescialli.

Naturalmente, a ben vedere, sia i Pacchetti Sicurezza che il Testo Unificato Barbolini/Saia **non modificavano nulla** a riguardo delle funzioni, qualifiche e stato giuridico (oltreché economico e salariale) della P.L., ma si limitavano a sollevare un polverone di false innovazioni (l'accesso ai pubblici registri o l'Albo dei Comandanti) e di intrecci istituzionali (Comitati, sotto comitati, organi di raccordo/coordinamento/cooperazione, ecc.) aventi l'unico scopo di restringere, ancor più del passato, i margini dell'autonomia dei Corpi e dei servizi, "consegnandoli", così alla direzione e gestione degli organi delle amministrazioni centrali.

D'altronde, tutta l'ideologia delle politiche "integrate" per la sicurezza é stata elaborata a tavolino dalle teste d'uovo dell'ANCI, fin dall'Era Bianco - Presidente dell'Associazione divenuto Ministro dell'Interno - e, fin dalle sue prime apparizioni, ha mostrato di attenersi **esclusivamente** alla "assimilazione" (o, meglio: asservimento) delle strutture di P.L. alle direttive statali non avendo, altrimenti, senso parlare così insistentemente, di "integrazione" se tale concetto avesse riguardato **anche** o **solo** le polizie statali, visto che il loro reciproco coordinamento (vero o fittizio) andava, o andrebbe, regolato da altro genere di norme.

Ora, che i Disegni di Legge Barbolini e Saia e la quasi totalità delle altre proposte presentate nel corso delle recenti, e meno recenti Legislature, portassero, in fotocopia, il logo delle politiche integrate - anziché titolazioni ordinamentali della P.L., sul modello della 1. 65/86 - evidenzia la costante ed uniforme "ispirazione" dell'ANCI e sodalizi connessi (UPI, Conferenze delle Regioni, ecc.) i quali, dopo aver steso un testo-standard di legge, hanno ottenuto *l'adesione* di singoli o di gruppi parlamentari disposti (e disponibili!) a condurre altrettante "battaglie" in cambio della cessione del copyright, ovvero il regalo di **spacciare come proprie** le suddette fotocopie della "base musicale" originaria.

L'incerto confine tra ignoranza e malafede degli "*aderenti*" si evidenzia, poi, nel non aver voluto (o non essere stati neppure in grado) di spiegare alla tanto vezzeggiata (a parole) Categoria **i motivi** di codesta Riforma, a cominciare dal perché una legge che l'avrebbe dovuta riguardare in prima persona, vantasse un oggetto (le politiche integrate) assolutamente diverso da quello specifico (la Polizia Locale).

Così come **nessuno**, fra i molteplici e variopinti sostenitori delle versioni-fotocopia del logo/ANCI, si è mai cimentato nello spiegare i moventi e gli obiettivi (nonché le conseguenze) della **statizzazione** della Polizia Locale, nonché, della pochissima compatibilità di tali operazioni con le libertà ed autonomie locali assicurate, almeno sulla carta, dalla Costituzione, derivanti dalle suddette politiche per la sicurezza.

Naturalmente, per non ingenerare equivoci, va precisato che con il termine "statizzazione", non si intende certo "statalizzazione" giacché, ove fossero state approvate le direttive ANCI, il personale della P.L. non soltanto non avrebbe ottenuto la minima equiparazione alle polizie dello Stato (pompieri compresi) ma il loro distacco da ogni residua eventualità di usufruire di un trattamento, quantomeno omologo, a quello dei "colleghi" in divisa si sarebbe ulteriormente allargato, sia in termini di rapporto di lavoro che di stato giuridico, stante la definitiva e conclamata assunzione di un ruolo **ausiliario generalizzato** dei Corpi e servizi comunali e provinciali nei confronti dei veri organi di gestione delle politiche integrate.

D'altronde, non va dimenticato come la stessa 1. 65/86 fosse stata seminata di numerosi "paletti" appositamente finalizzati a perimetrare le funzioni di polizia affidate agli Enti Locali, a cominciare da quell'"**anche**" (art. 5: "...svolgono **anche** funzioni di p.g., p.s.", ecc.) che rappresentava un'inquietante squalificazione di quelle medesime funzioni, prospettandole in forma complementare, accessoria ed eventuale.

Allo stesso modo, la controversa questione dell'aggettivazione di "ausiliari" apposta alla funzione di pubblica sicurezza, che non era una svista, né un dato da ignorare come se non esistesse, collegandosi all'art. 3 della legge evidenziava il vero obiettivo di quella locuzione, ovvero l'esercizio (e manco la titolarità) di attività di prevenzione e di ordine pubblico **esclusivamente quando e se** il Sindaco mettesse **a disposizione** dello Stato (Prefetto e similari) singole unità o gruppi di dipendenti per svolgere determinate (e delimitate) attività **di supporto** all'intervento delle altre polizie.

In perfetta coerenza con tali premesse, poi, la "concessione" del porto d'armi connessa, ovviamente, alla qualifica di ausiliari di p.s., a sua volta conferita dal Prefetto e non connaturata con lo stato giuridico dell'agente di P.L., era (ed è) unicamente per motivi di

difesa personale giacché **l'ausiliario**, ove sia impiegato come supporto (alla pari del privato) del poliziotto, del carabiniere o della guardia costiera, può correre rischi di aggressione fisica e (solo per questo) ha diritto di difendersi.

Tant'è che, anche allo scopo di dissipare i fin troppi equivoci accumulatisi su codesti argomenti, si va diffondendo una (sacrosanta) "**cultura della facoltatività**" presso vari siti della P.L., che, in epoca recente, ha rivendicato (giustamente) il diritto a rifiutare, tanto la dotazione dell'arma, **che la stessa qualifica di p.s.**, riscontrando (e non a caso) l'assenza di una norma cogente ed inderogabile che obblighi l'operatore a rivestirla!

Qualcuno, a questo punto, potrebbe anche chiedersi la ragione - se tanto mi dà tanto, già con le norme previgenti - di accanirsi ad accentuare e ad aggravare, in buona sostanza, una condizione giuridica in sé innocua rispetto alla egemonia della potestà statale in materia di polizia, oltreché priva di effettiva incidenza rispetto a qualsivoglia velleità di rendere la P.L. efficiente ed efficace nell'ambito dei, pur gravissimi, compiti della sicurezza collettiva. La risposta, però, non manca di ovvietà: in realtà, la l. 65/86 è stata, fino ad oggi, in grado di garantire una **disponibilità**, tutto sommato, limitata nel tempo e nello spazio, a quei compiti di manovalanza che, invece, e per una infinità di motivi, oggi richiedono un impegno più costante, duraturo e continuativo. Da una parte, allora, occorrerebbe smussare gli angoli delle singole e determinate operazioni richiedenti i suddetti **supporti**, consentendosi l'utilizzazione di strutture che vantano oltre 60 mila dipendenti (l'"esercito ausiliario di riserva" di marxiana memoria) in ogni momento e per qualsivoglia esigenza dall'altra, è necessario generalizzare **l'ausiliarizzazione** dell'intera compagine della P.L. rendendola ulteriormente "incapacitata" allo svolgimento di compiti di polizia in via autonoma ed autogestita. Qui rinasce e si alimenta la schizofrenia legislativa di enfatizzare come prioritarie, ovvero esclusive, le attività burocratiche facenti parte del calderone "amministrativo" (e non penale) e di rappresentare, per contro, la P.L. come il fulcro della sicurezza urbana "dimenticandosi" o, semplicemente, omettendo di completare il discorso spiegando che quel genere di funzioni vanno svolte **alle dipendenze** dei referenti statali. Ed a tal proposito, vi sarebbe stato seriamente da dubitare, anche qualora la Corte costituzionale non avesse "giustiziato" i superpoteri dei sindaci, che la P.L. ne avrebbe, realmente, ricavato dei vantaggi in senso operativo (autonomo) poiché, essendo il Capo del Comune Ufficiale di governo per l'o.p. e la p.s., alla lunga (o alla breve), questa sua "appartenenza" istituzionale si sarebbe risolta nell'accelerare le procedure di ausiliarizzazione dei propri dipendenti restando, egli, ancor più vincolato agli **obblighi** di mettere a disposizione dello Stato il relativo personale.

D'altra parte, le fotocopie/ANCI risultano la mera prosecuzione del processo avviato con la controriforma dell'art. 117 della Costituzione, fortemente voluto dall'associazionismo comunardo: la riduzione a polizia amministrativa regionale e locale delle potestà regionali andava completata, dopo aver messo fuori gioco la Regione e la devolution, nel neutralizzare le competenze comunali e provinciali ravvisate, quantomeno e con tutte le magagne del caso, dalla l. 65/86 e ciò avrebbe potuto (o potrebbe) avvenire soltanto con una legge ordinaria (ma, mai nella forma della Legge Quadro!) che inglobasse la P.L. nella sfera di vigilanza e direzione dell'Amministrazione centrale.

Dal canto suo, la vicenda terrena del Testo-Unificato Barbolini/Saia, se si inquadra perfettamente nella progettualità ANCI di tale strategia dell'ausiliarizzazione, presenta delle caratteristiche tutte sue a cominciare dalle piroette compiute dal Secondo per tentare di conciliare le istanze della sua base d'appoggio e le direttive della committenza, più conformisticamente testimoniale dal primo, su due punti cruciali della Questione-Polizia Locale e della riforma, ovvero il **contratto** e l'**armamento**. Giova, infatti, ricordare che il Nostro ex-Leone aveva, inizialmente, aderito con pedissequa acquiescenza, allo schema (eterno!) del contratto di diritto privato imbellettato, qua e là, da ossimori come le "particolarità" del settore e la vecchia truffa dell'area separata di negoziazione.

In prosieguo di tempo, tuttavia, qualcuno doveva avergli fatto notare che una simile soluzione era contraria ai voleri (ed alla propaganda) dei suoi sostenitori, i quali vantavano il primato di sbandierare una proposta garante nel rientro della Categoria nel contratto pubblicistico alla pari delle altre Forze di polizia. Il Saia, dunque, pressato da destra (i fautori del contratto di diritto pubblico) e da sinistra (Barbolini, ANCI, CGIL, UPI e quant'altro), si inventava una tesi di compromesso, correggendo il testo iniziale del suo DdL ed adottando una forma contrattuale senza capo né coda, ossia nominalmente pubblicistica ma, in realtà, egualmente di natura privatistica.

Un simile colpo di genio, però, se accontentava qualche sindacalista e qualche associazione a caccia di consensi (e tessere), non andava...a genio, evidentemente, al "sodale" Barbolini ed alla Committenza preoccupata di evitare che, pur solamente per finzione (!) si accennasse ad un contratto pubblicistico antitetico, comunque, alla "geografia" legislativa delineata dalla Legge Amato nel '92. Sul sodalizio, poi, inaspettatamente calava la mannaia del Ministero dell'Interno che demoliva (letteralmente) il testo dell'ex-Leone (lasciando impregiudicato quello del Barbolini...), infliggendogli un colpo da cui, ad onta di tutte le successive giustificazioni e tranquillizzazioni, non si sarebbe più ripreso.

Le fasi consecutive (e conseguenti) a siffatta demolizione vedono, quindi, un recupero dell'accordo bipartizan con l'assurda "convivenza" delle due ipotesi - diverse e contrarie - del contratto pubblicistico e di quello privatistico inserite entrambe (e con poco senso del ridicolo) in un Testo Unificato che, anziché unire ed amalgamare, racchiude in sé una duplicità mai risolta, anche se, quando si arrivasse (se già non è successo) ad una soluzione unica, uno dei due "contendenti/sodali" provvederà a calarsi le braghe (e non occorre molta fantasia per prevedere Chi sarà o è stato) con l'accettare la versione dell'avversario sbrodolando altri pretesti come *1" essere stato costretto a farlo purché la riforma (ma quale?) passasse"...*!

Identico discorso può farsi per l'armamento: qui, addirittura, la pantomima è già in atto perché, mentre Barbolini mantiene esplicitamente il principio della dotazione e dell'uso dell'arma a soli fini di difesa personale, il Saia - che, in precedenti versioni del "suo" DdL, si era profuso in listoni di armi e strumenti autotutori - oggi si "accontenta" di proporre un **semplice rinvio alle leggi vigenti** (e che razza di riforma è?) che sono, ovviamente, il TULPS, il R.D. 635/40, l'1. 110/75, il D.M. 145/87, ecc., tutti uniformemente imperniati

sul motivo dell'autodifesa, unico ed inderogabile. L'annunciato calamento di braghe é, così, completo e il Ping Pong trionfa anche in questo caso.

Non di meno, é di un paio di mesi or sono l'emissione di una circolare del Ministero dell'Interno, la n. 557/pas. 12982(10)8 del 29 marzo 2011, che ribadisce il **divieto**, per la Polizia Locale, della dotazione di mazzette, manganelli, sfollagente e spray al peperoncino, valutate come **armi proprie**, e, come tali, non ammesse da quella vigente normativa cui si ispira tanto voluttuosamente il Saia con i suoi rinvii... in bianco. Peraltro, quest'ultimo evento induce ad una riflessione sui moventi e gli obiettivi sottesi alla circolare ministeriale, anche in relazione al contesto sul quale essa va ad incidere.

Intanto, non può non cogliersi una grave contraddizione di merito: in epoca relativamente recente, infatti, il Ministero aveva annunciato di aver sottoposto al vaglio di una speciale commissione interna, la problematica degli strumenti di autotutela da consentire alla Polizia Locale. Questa procedura veniva, altresì, motivata dal dato dell'assenza di una regolamentazione di tali mezzi nel testo del D.M. 145/87 che, notoriamente, si occupa soltanto del regime giuridico della dotazione e del porto dell'arma da fuoco. Ora, se, da una parte non é stato permesso ai comuni mortali di conoscere l'esito dei lavori di quella commissione, dall'altra il tenore della suddetta circolare lascia trasparire un arroccamento dello stesso Ministero sulla mera riaffermazione dell'esistente, non scevra, per giunta, da ulteriori precisazioni normative (ed interpretative) palesemente dirette a stroncare "a monte" ogni apertura di legalizzazione (magari, di fatto o in via comparativa) degli strumenti in oggetto o, quantomeno, di alcuni di questi.

A tal riguardo, gli estensori del documento dedicano ampio spazio a dimostrare l'esclusività (e l'inderogabilità) della competenza statale in materia di armamento, citando la stessa legge 65/86 che, all'art. 6, secondo comma, in combinato disposto con l'art. 5 quinto comma, riserva alla potestà legislativa regionale sola la disciplina "*delle caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione ai Corpi e servizi*" con l'eccezione, giustappunto, dell'armamento.

Invero, é di ogni evidenza che la l. 65/86 si riferisca unicamente alle armi da fuoco, nella specie dell'arma individuale portatile corta (pistola), ove ne riporta la regolamentazione al Ministero dell'Interno. Tuttavia, anche e soprattutto, per la netta distinzione introdotta dal richiamato art. 6, fra "armi" e "mezzi e strumenti operativi", la l. 65/86 non preclude in alcun modo che **tutti** quegli **altri** oggetti, rientranti in tali categorie, restino competenza - esclusiva, segnatamente dopo la riforma dell'art. 117 Cost., in ordine alla polizia amministrativa locale (ed alla sua strutturazione/organizzazione) - della Regione.

Non solo: questa (banale) osservazione é suffragata dal medesimo Ministero dell'Interno il quale, non a caso, ha emanato, a suo tempo, il D.M. 145/87 concernente **strettamente** la disciplina della dotazione dell'arma da fuoco, omettendo **totalmente** il benché minimo riferimento ad altri strumenti od oggetti e, considerando che la commissione-fantasma dello stesso Dicastero **nulla** ha modificato del vecchio D.M., quest'ultimo rimane, nella sua versione originaria integrale, l'unica fonte normativa vigente, ivi compresa l'assenza di disposizioni e di **divieti**, specifici e **tassativamente** esplicitati. Di scarso pregio, poi, si

evidenzia il giochino interpretativo di fondare la preclusione della dotazione di sfollagente, mazzette, ecc., sulla loro natura di arma propria facendo ricorso alle norme della 1. 110/75 (art. 4), giacché le inibitorie contenute in quelle disposizioni riguardano il privato cittadino e non soggetti inquadrati in corpi di polizia come, salvo negare la realtà, sono da considerare gli appartenenti ai Corpi e servizi di P.L. ai quali, non in ultimo, una recente, quanto fitta produzione giurisprudenziale (Cassazione e Consiglio di Stato) ha restituito status e dignità di struttura ad ordinamento **militare** e di **organo della Forza Pubblica**. Per contro, va doverosamente constatato come una "circolare", seppur ministeriale, non possiede forza giuridica equiparabile ad un D.M. (e men che mai ad una legge ordinaria) ancorché per integrarlo, modificarlo o **sostituendosi ad esso**, creando *ex novo* fattispecie che quello non prevede, per cui, fin quando non si interverrà ad innovare il vigente D.M. 145/87, le prescrizioni espresse in diverso atto posseggono il valore normativo di un parere astratto. Naturalmente, della suindicata circolare, l'aspetto più interessante va ravvisato nella "logica" che vi sottende: in buona sostanza, il Viminale ha inteso lanciare un segnale "forte" a certi straripamenti di funzioni (veri o presunti) effettuati o solo tentati da alcune Regioni (Lombardia, Friuli Venezia Giulia, ecc.) circa l'organizzazione di corpi di polizia locale muniti di poteri e competenze ritenuti oltrepassanti i limiti segnati dall'art. 117 Cost., comunque già cassati dalla Consulta in varie declaratorie di illegittimità. Che, poi, questi "argini" a certo rampantismo regionale vadano a poggiare sullo sfollagente o sullo spray dissuasivo, può essere opinabile sotto il profilo della proporzionalità e della logica del buon senso, visto che i conflitti di attribuzione Stato-Regioni ed i rischi di violazioni costituzionali si articolano su argomenti di ben migliore fondamento e serietà. Ma la vera significatività di questa ennesima presa di posizione dell'Amministrazione centrale va, naturalmente, rintracciata nel "clima" entro il quale continuano a prosperare i riduzionismi delle funzioni e delle prerogative della P.L., che conducono necessariamente a conclusioni preoccupanti allorché l'attuale titolare degli Interni rassicura la categoria dell'imminenza della riforma, spingendosi a sponsorizzare la Barbolini/Saia.

Infatti, con simili premesse - salvo l'esistenza di contrasti fra il Ministro ed il suo stesso dicastero, per effetto dei quali ognuno procede in ordine sparso - se il Testo Unificato (in parte...!) collima con i convincimenti di chi ha emesso la circolare del 29 marzo 2011, si confermano i profili peggiorativi della sedicente riforma, non "a costi", bensì "a benefici zero".

E, ciò, fermo restando che, sulla scorta di una approfondita analisi dell'impianto giuridico del medesimo Testo Unificato, emergono gravi profili di criticità costituzionale e di conflitti internormativi che affliggono varie disposizioni ivi contenute, come posto in risalto da un **Parere Pro Veritate** che l'O.S.Po.L. ha rimesso alla Commissione Affari Costituzionali del Senato già molti mesi or sono e nel quale si individuavano almeno otto punti di aperto contrasto con vari principi della Carta e numerose leggi ordinarie previgenti.

Dal canto suo, il senatore ex-Leone - che si distingue per mantenere un rigoroso silenzio su vicende quali la suddetta circolare ministeriale - dopo la lunga pausa, coincidente con le ponderose giravolte dei suoi salti di campo, è ricomparso per lanciare strali contro gli intoppi burocratici frapposti all'iter della "sua" legge, che sarebbe stata inopinatamente

bloccata dai ritardi di trasmissione della relazione tecnica del Ragioniere Generale dello Stato al Ministero delle Finanze e da questo alla Presidenza del Consiglio nonché, infine, alla Commissione Bilancio del Senato. Senza entrare nel merito, si potrebbe solo osservare come un simile passaggio di documenti (stante la sua pretesa rilevanza!) avrebbe potuto essere agevolmente accelerato con un minimo di vigilanza su tali procedure, anziché promettere di stare "con il fiato sul collo" della Commissione stessa. La quale, comunque, non sembra essere stata intimidita dalle "fiatate" del Nostro se, a distanza di cinque mesi, si è limitata a sottolineare tante e tali modifiche al testo unificato da rendere praticamente improcedibile l'attuale articolato. Il sodale Barbolini, invece, non dà segni di partecipazione, anzi, le cronache parlamentari lo indicano come occupatissimo a patrocinare un altro mostro giuridico, qual'è la riforma del Condominio, imperniata sull'esproprio, a maggioranza, delle parti comuni dell'edificio e sulla creazione di un Nuovo Organo condominiale a metà tra il kolkhoz sovietico (buon sangue vetero-leninista non mente!) e le Comunità del Reverendo Jones (il suicidio in massa della Guyana).

Ora, non occorre molta immaginazione per arguire che i veri problemi del Testo Unificato rimontino altrove, a cominciare proprio dal mantenimento di quelle doppie "ipotesi" di cui s'è detto precedentemente, tanto che v'è da chiedersi come possa la stessa Commissione Bilancio esprimere un (qualsiasi) parere tecnico inerente previsioni di spesa, ovvero di copertura finanziaria in costanza di una irrisolta duplicità di disposizioni vertenti, certamente, su materie di notevole interesse economico per le casse statali e degli Enti locali come il regime contrattuale!

Al di là dei giustificazionismi di maniera, allora, più di una eclissi può forse salutarsi il tramonto della ennesima truffa (tentata) ai danni della bistrattata Categoria che va a raggiungere i suoi degni predecessori Massa, Cristaldi, Incostante, Giorgetti, Carrara, ecc., ecc., senza rimpianti, almeno da parte di quanti si impegnano, da decenni, nella promozione e nella difesa dei diritti della P.L.

Ove, poi, qualcuno volesse ulteriori notizie del Testo Unificato, potrà sempre ricorrere al tavolino del medium e pronunciare la fatidica frase "Se ci sei, batti un colpo"!

(CANTACHIARO 51)

L'UFFICIO STAMPA  
OSPOL - CSA